**Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

Sotto il primo profilo, dell’invocata **prescrizione** delle poste richieste dagli attori, si osserva che la convenuta non ha dimostrato la **natura solutoria** delle rimesse in conto corrente – ciò di cui era onerata incombendo altresì alla medesima l’allegazione delle relative specifiche rimesse –. Deve dunque ritenersi, secondo il comune orientamento giurisprudenziale, la natura ripristinatoria delle stesse ragion per cui la prescrizione decorre, in ordine ad eventuali ripetizioni, non dall’annotazione in conto delle singole poste, ma dalla chiusura del conto corrente (per tutti CSU civile n.24418 del 2.12.2010 e Corte Cost.5.4.2012 n.78 nonché, quanto all’onere della prova, Tribunale Napoli n.1083 del 1.2.2011 e App. Brescia 23.12.2015). **Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

Sotto il profilo poi della distribuzione degli oneri probatori in materia va rimarcato in primo luogo quanto di recente riaffermato anche da alcune corti di merito (Appello Milano 1.12.2010) secondo cui **la mancata contestazione degli estratti conto** non comporta il perfezionamento di un patto negoziale tra la banca ed il correntista a seguito del quale nessuna eccezione sarebbe più sollevabile potendo l’inopponibilità alla banca riguardarsi sotto il solo profilo contabile ma non di validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Ne deriva che eventuali nullità inerenti a clausole contrattuali (come quelle relative ad interessi ultralegali, usurari, ovvero di previsione di commissioni di massimo scoperto) non incorrono in tale decadenza ove gli estratti non siano stati tempestivamente impugnati. **Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

**In ordine alla** **distribuzione degli oneri probatori** ed aderendo all’orientamento maggioritario ancorché contrastato dal alcune pronunce di legittimità (da ultimo Cass. 7.5.2015 n.9201) e specialmente di merito – che vertendosi in azione di accertamento negativo del credito bancario (nella specie per mancata stipula di valide clausole di previsione di interessi ultralegali ovvero di massimo scoperto etc.), dedotta tale circostanza da parte dell’attore, **incombeva comunque alla banca la prova positiva (e contraria) mediante la produzione del contratto e delle condizioni contrattuali. Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

Deve sotto questo profilo richiamarsi il principio – riconducibile alla generale **distribuzione dell’onere della prova** ed alla regola (affermata sin da una pronuncia a sezione unite del 2001) per cui *negativa non sunt probanda* - per cui l’onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma. E ciò non già fondandosi sul criterio di chi instauri il giudizio bensì sul criterio sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Ne segue che in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di accertamenti negativi del credito bancario i principi generali sulla distribuzione dell’onere della prova trovano applicazione, a prescindere da chi instauri il giudizio, ponendo a carico della banca (anche convenuta in accertamento negativo) le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del suo credito (si veda da ultimo Trib.Lecce n.3072 del 30.6.2014, App. Lecce 12.11.2015, Tribunale Brindisi 9.8.2012, Tribunale Novara 11.5.2010, sulla scorta di un orientamento inaugurato dalla Cassazione in materia analoga di ripetizione di indebiti previdenziali con Cass. Sez.IV n.28516/2008; Cass.17.7.2008 n.19762, confermato da Cass.Sez.Unite 4.8.2010). **Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

**Gli interessi anatocistici come noto sono illegali** ove calcolati prima del 1.7.2000 perché affetti da nullità per contrarietà al disposto dell’art.1283 c.c.,nonché a decorrere dalla legge di stabilità 2014 (che ha modificato l’art.120 comma II,TUB), appunto per espresso disposto di legge. Nelle more, occorre accertare se la capitalizzazione sia reciproca e risulti da espressa pattuizione scritta e specificamente approvata per iscritto. **Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**

**Quanto alla Commissione di massimo scoperto**, pur non aderendo all’indirizzo maggiormente rigoristico che la ritiene in ogni caso priva di “causa” **deve ritenersi che essa sia applicabile al correntista a condizione che**:

a) sia pattuita nel contratto sottoscritto dal cliente;

b) siano determinate o determinabili la misura, modalità e periodicità di calcolo, senza che residuino a vantaggio della banca elementi di potestatività incorrendosi in caso contrario in nullità per indeterminatezza della relativa clausola.

E tali considerazioni valgono anche per gli altri tipi di commissioni più sopra citate. **Tribunale di Novara, Dr.ssa Maria Teresa Latella, Sentenza n. 294 del 21 aprile 2017**